



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 11 marzo 2022

CONSOB
Divisione Strategie
Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Prot. n. 46/22

Documento di consultazione concernente “*Modifiche al Regolamento emittenti in materia di distribuzione transfrontaliera degli OICR; per l’adeguamento dell’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e per l’istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili*”

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità offerta.

L’Associazione, in linea generale, concorda con le proposte di modifica regolamentare tese a completare, a livello secondario, l’adeguamento della normativa nazionale alle previsioni europee in tema di distribuzione transfrontaliera degli OICR non confluite nella normativa primaria. Si fa riferimento, in particolare, alle modifiche proposte in tema di *local facilities*, cessazione della commercializzazione, pre-commercializzazione di FIA riservati.

Si osservano, inoltre, le proposte di modifica in tema di annunci pubblicitari giustificate dalla necessità di adeguare la disciplina secondaria al nuovo disposto di cui all’art. 101 del TUF e volte a confermare la diretta applicabilità della disciplina comunitaria in materia e dei relativi Orientamenti ESMA.

Si esprime apprezzamento, inoltre, per le proposte di modifica in tema di Regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. SFDR) e Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento Tassonomia) finalizzate a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni precontrattuali previste dai citati atti europei, così da far confluire, in unica sede normativa, il novero degli obblighi imposti agli operatori in tema di documentazione d’offerta, anche relativamente all’informativa sulla sostenibilità.

Tutto quanto premesso, di seguito si intende portare all’attenzione dell’Autorità taluni profili rinvenienti dal testo posto in consultazione che, ad avviso di questa Associazione, meriterebbero una maggiore puntualizzazione.

Con particolare riguardo alle proposte di modifica in tema di distribuzione transfrontaliera, si intende evidenziare le seguenti:



(i) la previsione di cui al comma 3 del nuovo art. 28.1 in tema di pre-commercializzazione di FIA da parte di SGR, SICAV e SICAF. Pur considerando che tale disposto risulta recepire quanto previsto dall'art. 30-*bis*, par. 2, comma 2 dell'AIFMD, tuttavia, si chiede di meglio chiarire i termini applicativi della suddetta previsione, ovvero si chiede di precisare se una richiesta di sottoscrizione pervenuta da un investitore professionale entro i 18 mesi dall'avvio della pre-commercializzazione (anche qualora si tratta di un'ipotesi di *reverse solicitation*) possa essere "processata" solo dopo l'espletamento della procedura di notifica;

(ii) il nuovo art. 28-*ter*.1, comma 5 in cui si fa riferimento all'obbligo della SGR di fornire agli investitori dello Stato membro ospitante, attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza, i documenti e le informazioni indicati nel medesimo comma. A tal proposito, si chiede di chiarire se l'adempimento di tale obbligo informativo possa essere soddisfatto mediante la pubblicazione dei documenti e informazioni sul sito internet della Società.

Con riferimento in particolare all'integrazione degli obblighi di trasparenza, preme segnalare:

(i) la necessità di prevedere l'entrata in vigore degli obblighi ex art 7 SFDR a valere dal 30.12.2022, al fine di garantire il pieno allineamento delle scadenze per l'entrata in vigore con quanto previsto dalla normativa europea;

(ii) l'opportunità di chiarire con l'occasione se le *disclosures* richieste dalla normativa SFDR e TR debbano essere integrate all'interno del Prospetto (ed in tal caso dove e come) o debbano costituirne un allegato come sembrerebbe dalla lettura del primo paragrafo degli articoli 13 e 20 della bozza di testo consolidato di RTS dello scorso 21 ottobre (così l'art. 13 par 1 RTS: "*Financial market participants shall present the information disclosed in accordance with Article 8(1) to (2a) of Regulation (EU) 2019/2088 and this Section in an annex to the document referred to in Article 6(3) of Regulation (EU) 2019/2088 in accordance with the template set out in Annex II. They shall include a prominent statement in the main body of the document referred to in Article 6(3) of that Regulation that information related to environmental or social characteristics is available in that annex.*").

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale